



**CONVENZIONE PER TIROCINI
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO**

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)

TRA

L'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" - con sede in
Roma, P.zza Sassari 4, 00161 Roma P.I. 08134851008, d'ora in poi
denominata "Università",

E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con sede in Sassari,
Viale San. Pietro n°10 C.F/P.I. 02268260904 d'ora in poi denominato
"soggetto ospitante" rappresentata legalmente dal Direttore Generale
Dott. Antonio Lorenzo Spano domiciliato per la carica presso la sede
istituzionale predetta

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi,
l'Università promuove tirocini di formazione ed orientamento a
beneficio degli studenti universitari.

Si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'AZIENDA/ENTE
ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti
in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta
dell'Università, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art.
18 della L. 196/97.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce
rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun
titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione
ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato
dall'Università in veste di responsabile didattico-
organizzativo (tutor universitario), e da un responsabile
aziendale (tutor aziendale), indicato dal soggetto ospitante.



3. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché attenersi a tutti i regolamenti e protocolli aziendali;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale;
 - redigere una relazione finale sull'attività svolta.
3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.
4. Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione



anticipata dovrà essere data, da parte del tirocinante tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.

6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 5

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 6

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018) nonché in ossequio ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 7

La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dalla data della firma e potrà essere rinnovata solo su accordo espresso delle parti salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza annuale.

Art. 8

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21.05.2021 e modificato dall'art. 1, comma 731, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)
Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso.



Roma,

Per il soggetto promotore

Università degli studi di Roma
UnitelmaSapienza

Il Direttore Generale
Ing. Donato Squadra

Per il soggetto ospitante

Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Lorenzo Spano